

Roma, 4 marzo 2022

## COMUNICATO

### Obblighi di comunicazione delle misure di congelamento applicate nei confronti di soggetti designati

Negli scorsi giorni l'Unione europea ha adottato misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'**Ucraina**, prevedendo in particolare il “congelamento” di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati.

Con riferimento a tali misure si raccomanda agli operatori di

**comunicare non appena possibile alla UIF**

le **misure di congelamento applicate** ai soggetti designati, con ogni possibile anticipo rispetto al termine massimo di 30 giorni indicato dall' art. 7, comma 1, del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109.

Nella comunicazione dovranno essere indicati i nominativi e le denominazioni dei soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 7, comma 3).

Le comunicazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia dovranno essere effettuate via mail all'indirizzo [servizio.ari.cooperazione@bancaditalia.it](mailto:servizio.ari.cooperazione@bancaditalia.it).

Si richiamano altresì gli operatori a comunicare alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ai sensi del comma 2 della predetta disposizione.